



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 092

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 24 febbraio 2011 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO BUONOCORE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **BUONOCORE** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ACD Paternò 2004 senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24/04/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIETRO BUONOCORE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/04/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROMEO BENETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ROMEO BENETTI** della sanzione della squalifica fino al **25/04/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO POLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **POLI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere svolto nella stagione

- sportiva 2009-2010 attività di tecnico per la società AS Colle M.P. 98 senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24/04/2011;
 - assunta la memoria difensiva del deferito del 10/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO POLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/04/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO GARAVAGLIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **CARLO GARAVAGLIA** della sanzione della squalifica fino al **24/05/2011** e l'ammenda di **500€**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALVARO RICOVERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **RICOVERI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 92, comma 1, delle NOIF e all'art. 10, comma 2, del CGS per aver consentito la partecipazione del sig. Burlacu a sedute di allenamento della società UCD Spavecchiano pur in costanza di tesseramento per altra società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 7/3/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 14/02/2011.

Ritenuto che:

- il deferito non ha partecipato al compimento di alcun illecito avendo immediatamente rispedito il giovane calciatore Burlacu a rivestirsi senza consentirgli di partecipare all'allenamento nell'unica occasione in cui il giovane calciatore si era presentato alla US Spavecchiano senza autorizzazione della società di appartenenza ASD Freccia Azzurra

P.Q.M.

assolve il sig. **ALVARO RICOVERI** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato

Procedimento disciplinare a carico di **OSCAR BREVI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **OSCAR BREVI** della sanzione della squalifica fino al **10/04/2011** e l'ammenda di **500€**

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO TRIPEPI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **TRIPEPI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, comma 1, delle NOIF per non aver richiesto la sospensione dall'Albo tecnico per espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni e per omissione della richiesta di tesseramento per la società USD Gioventù Martina;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 6/7/2010.

Ritenuto che:

- è comprovato che il deferito ha svolto attività di dirigente senza la preventiva necessaria domanda di sospensione dall'Albo dei tecnici ai sensi dell'art. 33 del Regolamento del Settore tecnico;
- è stato indicato nella stagione sportiva 2009/2010 quale dirigente al posto dell'allenatore in violazione dell'art. 66 Noif

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO TRIPEPI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **LORENZO IORIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **LORENZO IORIO** della sanzione della squalifica fino al **15/05/2011**

Procedimento disciplinare a carico di **MARTINO SCHIAVONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SCHIAVONE** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 17, comma 4, 33, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 4, delle NOIF per inosservanza dell'obbligo di richiedere ed ottenere la

sospensione dall'Albo tecnico per espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni e per avere nel corso della medesima stagione sportiva svolto attività per più di una società affiliata FIGC, seppur con mansioni diverse e, comunque, per non avere provveduto al versamento della quota obbligatoria annuale 2009-2010 in favore del Settore Tecnico di appartenenza;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano ammessi dal deferito nonché documentalmente comprovati dalle distinte di gara

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARTINO SCHIAVONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/06/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO NUCCORINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALESSANDRO NUCCORINI** della sanzione della squalifica fino al **21/09/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMINE MARTORA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MARTORA** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rifiutato l'offerta di pagamento ricevuta dal presidente della società US Scalea 1912 per la presunta sussistenza di pregressi ulteriori compensi a suo favore risalenti alla gestione precedente della società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 27/03/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/02/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati non sono assistiti da prova inconfutabile atteso che è mancata la dimostrazione dell'offerta reale del tempestivo pagamento di quanto dovuto al deferito da parte dell'US Scalea 1912;
- non può essere a tal fine assunta la dichiarazione resa dal Presidente della società in quanto direttamente coinvolto nei fatti

P.Q.M.

proscioglie il sig. **CARMINE MARTORA** dall'addebito contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE RAGUSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **RAGUSO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione agli artt. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore dei portieri inizialmente per la società ACD Massafra e successivamente per la società ASD Gioventù Martina senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24/05/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati sono ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE RAGUSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/05/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO ANTINUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTINUCCI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 35, comma 1, 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dagli artt. 38, comma 1, e 40, comma 2, delle NOIF per essere stato tesserato nella stagione sportiva 2009-2010, quale calciatore della USD Sporting Scalo, per poi assumere la guida tecnica della medesima società senza formalizzare regolare tesseramento e per essere stato tesserato, sempre nella stagione sportiva 2009-2010, quale calciatore della società SS Rosciano;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24/05/2011.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto attività di allenatore per la USD Sporting Scalo senza formalizzare il relativo tesseramento dopodichè, nella stessa stagione, dopo aver svolto, attività di allenatore, gli era precluso il secondo tesseramento quale calciatore

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCO ANTINUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/04/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE ZAGO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **ZAGO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, comma 2, del regolamento del Settore Tecnico, per aver posto in essere, presso i locali della Scuola Calcio Novanta Calcio, nel corso della stagione sportiva 2009-2010, atti sessuali nei confronti di minori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di anni cinque più la proposta di preclusione;
- assunte le memorie difensive del deferito del 15/12/2010 e del 23/02/2011.

Premesso che:

- risulta documentalmente smentita la prima eccezione in rito formulata dal deferito giacché la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui la Segreteria di questa Commissione ha fissato l'odierna udienza è stata regolarmente ricevuta dal signor Davide Zago e da lui sottoscritta in data 16/02/2011 e non il 19/02/2011 come sviantemente eccepito, di talché il medesimo deferito ha avuto integralmente il termine per la proposizione anche della seconda memoria difensiva che infatti è stata acquisita in atti e debitamente esaminata;
- parimenti destituita di fondamento è la seconda eccezione in rito formulata dal deferito giacché la Procura federale ha ritualmente comunicato la conclusione delle indagini e la contestazione degli addebiti con raccomandata AR del 13/01/2011 ricevuta dal signor Davide Zago in data 17/01/2011 come da cartolina di ritorno da egli sottoscritta ed acquisita agli atti.

Ritenuto che:

- per quanto sopra rilevato è innanzitutto da censurare il comportamento processuale del deferito;
- dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Padova emergono fatti che non possono non assumere in sede disciplinare rilievo in ragione della loro oggettiva gravità e della loro estrema delicatezza;
- tale sottolineata gravità dei fatti assume una particolare censurabilità assunto il ruolo rivestito dal signor Davide Zago il quale ha svolto funzioni di educazione, istruzione e vigilanza dei minori che gli venivano affidati nell'ambito del Settore tecnico della Figg quale insegnante Isef;
- i fatti di cui sopra risultano assistiti dalle fonti di prova indicate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Padova che non hanno trovato circostanziate e puntuali smentite in questa sede da parte del deferito il quale si è limitato a generiche contestazioni e ad un'istanza di differimento della trattazione del caso in attesa dell'"esito definitivo della giustizia ordinaria";
- peraltro questa Commissione, in sede disciplinare, non è affatto tenuta ad attendere l'esito definitivo del giudizio penale sia perché questo differirebbe l'esame del caso di molti anni attesi i tempi della giustizia ordinaria, sia perché in piena autonomia può apprezzare fatti e circostanze emergenti anche da indagini ai sensi dell'art. 36 RST;
- del resto, in sede disciplinare, in una fattispecie come quella che ci occupa, i fatti contestati al signor Davide Zago non possono che indurre ad estremo rigore anche ad evitare il pericolo del perpetuarsi di situazioni equivoche nei confronti di minori nello svolgimento di attività sportiva fortemente connotata dal suo carattere educativo per tutto il tempo necessario alla definizione del giudizio ordinario e dunque in ipotesi anche per lunghi anni;
- pertanto risulta condivisibile la richiesta formulata quest'oggi dalla Procura federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE ZAGO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della inibizione fino al **24/02/2016**

a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e dispone la **preclusione** alla sua permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI DI BARTOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **DI BARTOLA** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere redatto ed utilizzato dinanzi al Collegio Arbitrale presso la LND l'accordo economico con la società ASD Ciappazzi privo della sottoscrizione del legale rappresentante della stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2011;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/02/2011.

Ritenuto che:

- risulta comprovato che il deferito ha predisposto unilateralmente per presentarlo al Collegio Arbitrale l'accordo economico senza la sottoscrizione della società.

Considerato peraltro che:

- la società ASD Ciappazzi ha tenuto analogo comportamento predisponendo anch'essa identico documento unilateralmente sottoscritto che ha depositato presso il Comitato regionale della Sicilia

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI DI BARTOLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/04/2011**;

DISPONE

inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura per l'accertamento dell'eventuale responsabilità nella fattispecie dei dirigenti della ASD Ciappazzi.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE BARBIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **BARBIERI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver inviato al Presidente della Società Polisportiva Saint Cristophe ASD un messaggio ingiurioso al fine di sollecitare il pagamento di sue presunte spettanze professionali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/03/2011.

Ritenuto che:

- i fatti sono ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE BARBIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO RUGGERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **RUGGERI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Real Gabbiano senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8/5/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore in carenza di regolare tesseramento;

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO RUGGERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo **08/05/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO PORRINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PORRINI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società U.S. Pergocrema 1932 senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24/04/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore in carenza di regolare tesseramento seppur per un breve periodo di tempo;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SERGIO PORRINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/03/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **FELICE BORGHESE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **BORGHESE** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Merì senza formalizzare regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24/04/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore in carenza di regolare tesseramento;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FELICE BORGHESE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/04/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO MERLINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MERLINO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Giardini Naxos senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8/5/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore in carenza di regolare tesseramento

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO MERLINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/04/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO ADORNETTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ADORNETTO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Real Aci senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24/04/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore in carenza di regolare tesseramento;

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO ADORNETTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/04/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA ROSSETTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ROSSETTO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2009/2010, attività di calciatore e dirigente in due distinte società peraltro in assenza di alcuna sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24/06/2011.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gara depositate in atti
P.Q.M.
dichiara il sig. **NICOLA ROSSETTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/06/2011**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE SANTOSUOSSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SANTOSUOSSO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF ed in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore per la società Real Ebolitana per due gare non in costanza di tesseramento, e successivamente, per aver svolto, nella stagione sportiva 2009/2010, attività di allenatore della ASD Battipagliese in otto gare non in costanza di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011.

Ritenuto che:

- il mancato tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 risulta documentalmente comprovato;
- nella stagione sportiva 2008/2009 la circostanza di avere svolto doppia attività in favore di società diverse risulta dalle prove testimoniali acquisite dalla Procura federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **PASQUALE SANTOSUOSSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2011**.

Firenze, 24 febbraio 2011

IL SEGRETARIO

Paolo Piani

IL PRESIDENTE

Roberto Baggio